

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore, non elettivamente domiciliata in _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , via in , presso lo studio dell'avv.

, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notaio di delbbbbb delbbbbb 29/10/10

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "In via principale, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, del rapporto di conto corrente n. 23666 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare

del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente incassate pari a € 104.432,92, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. In via subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'illegittimità e la nullità degli interessi superiori ai tassi BOT, validamente pattuiti per mancata indicazione del TAEG relativamente ai tassi d'interesse debitori, per dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, l'illegittimità e la nullità della prassi adottata in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili, alle spese, alla prassi adottata in tema di valute e, per l'effetto, condannare persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della della somma di € 70.994,97, ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata anche a seguito dell'espletanda istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via ulteriormente subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse, per violazione dell'art. 118 TUB e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della della somma che sarà provata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - accertare che ha applicato all'attrice sul conto corrente n.

usurari, in violazione degli artt. 644 c.p., della L. n. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuto a su detto conto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; ; condannare, , in persona del legale infine, la medesima Banca rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato; emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso; vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato di € 759,00";

per la convenuta: "1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del petitum e della causa petendi, per le ragioni indicate nel \$1; 2) ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuto decorso della prescrizione in relazione alle domande attoree, per le ragioni indicate nel \$2; 3) nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite".

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

ha convenuto in giudizio la affinché venisse accertata nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, pari a € 104.432,92, oltre interessi. In subordine ha chiesto che, accertata l'illegittimità degli addebiti eseguiti sul conto a titolo di interessi ultralegali,

capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non validamente pattuite, la banca venisse condannata alla restituzione in suo favore della somma di € 70.994,97, oltre interessi. In ulteriore subordine, ha chiesto che venisse accertata l'inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche originariamente pattuite unilateralmente disposte dalla banca, con condanna della stessa alla restituzione delle somme che sarebbero risultate illegittimamente percepite a tale titolo. In ogni caso, ha chiesto venisse accertata l'usurarietà dei tassi applicati dalla convenuta e la conseguente gratuità degli affidamenti concessi, con condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi e al risarcimento del danno.

La si è costituita eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande spiegate dall'attrice, delle quali ha chiesto il rigetto.

In fase istruttoria è stata esperita una CTU contabile e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di nullità della citazione formulata dalla convenuta non può trovare accoglimento, essendo desumibili dal contenuto dell'atto introduttivo l'oggetto e le ragioni delle domande spiegate dall'attrice e risolvendosi le contestazioni formulate dalla banca in proposito in un'eccezione di difetto di allegazione e prova che non incide sulla loro validità.

Quanto al merito, la richiesta formulata in via principale dall'attrice, diretta all'accertamento della nullità del contratto in questione per difetto di forma scritta, non può trovare accoglimento, avendo la convenuta prodotto il contratto di apertura del conto corrente e l'allegato documento di sintesi, sottoscritti dalla correntista e contenenti tutte le condizioni economiche pattuite dalle parti per la regolamentazione del rapporto. Si deve,

infatti, condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, invero, non deve essere inteso in senso strutturale, funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. Civ. n. 16070/18 a conferma di quanto già rilevato da Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18 in materia di contratti di investimento).

Con riquardo alle ulteriori domande della , dirette ad ottenere la ripetizione delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi, commissioni, spese e capitalizzazione trimestrale in forza di clausole asseritamente nulle sul conto corrente chiuso in data 22/4/15 con saldo 0, sulla base della documentazione ritualmente acquisita attraverso le produzioni documentali di entrambe le parti, è stata, invece, disposta una CTU al fine di accertare la fondatezza delle doglianze dell'attrice e la rideterminazione del saldo del conto, con esclusione degli addebiti per interessi e commissioni che non trovano giustificazione negli accordi contrattuali stipulati dalle parti o che sono stati effettuati dalla banca in esecuzione di clausole da ritenersi nulle. Tali accertamenti, sulla base dei quesiti posti, hanno tenuto conto dei principi esposti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito secondo i quali l'onere della prova della nullità delle clausole contrattuali e dell'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto grava sul correntista nei casi, come quello di specie, in cui sia lo stesso correntista ad agire in giudizio esercitando l'azione di ripetizione dell'indebito o di accertamento negativo.

All'esito degli accertamenti esperiti dal CTU, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo correttamente motivate ed immuni da vizi logici, si deve, dunque, rilevare che le doglianze dell'attrice possono trovare accoglimento limitatamente agli addebiti eseguiti a titolo di capitalizzazione trimestrale dall'1/1/14 alla data di chiusura del conto e di "diritti di segreteria" e "commissione disponibilità immediata fondi", applicate dalla banca in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Con riferimento al tasso di interesse passivo applicato dalla banca e alla capitalizzazione trimestrale, infatti, si osservare che, come rilevato dal CTU sulla base della documentazione acquisita agli atti, nel contratto oggetto di causa e nel documento di sintesi ad esso allegato, risultano indicate tutte le condizioni iniziali che regolavano lo svolgimento dei rapporti, comprensive dell'indicazione dei tassi di interesse e della reciproca della capitalizzazione. Il CTU, peraltro, ha riscontrato in diversi trimestri l'esercizio da parte della banca dello ius variandi - facoltà espressamente prevista nel contratto sottoscritto dalle parti -, rilevando, per determinati periodi espressamente indicati, l'applicazione di un tasso superiore a quello previsto nel contratto, ma la variazione peggiorativa accertata, come osservato dallo stesso consulente, non ha influito sull'accertamento del saldo finale del conto, atteso che il tasso medio applicato per la sua determinazione è risultato sempre inferiore a quello contrattuale, con la conseguenza che deve ritenersi corretta l'applicazione degli interessi inizialmente pattuiti o quelli minori indicati negli estratti conto acquisiti, riconducendo ai tassi contrattuali quelli risultati in concreto applicati in misura maggiore rispetto a quelli pattuiti in difetto di regolari comunicazioni.

Il consulente poi non ha effettuato alcuna rettifica nel conteggio con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31/12/13, essendo questa espressamente prevista nei contratti a condizioni di reciprocità, in conformità alla normativa in vigore.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare in analoghe controversie, si deve infatti rilevare che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Di consequenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court e il CTU, rilevato che nel contratto di conto corrente in questione, stipulato nel 2004, risultava espressamente indicato che i rapporti di dare e avere sono regolati con identica periodicità trimestrale, non correttamente, effettuato alcuna detrazione a tale titolo nella riclassificazione del conto, fino all'1/1/14, quando il quadro normativo è stato nuovamente mutato, sostituendo il precedente disposto dell'art. 120, comma 2, TUB con il sequente: "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla capitale". La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della

lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua parlare di interessi capitalizzati). In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del luce 2000, o debba ritenersi illegittimo alla dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi stabilità sia certamente fonte legge di sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al l'intervento normativo su modalità е tempi capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1/1/2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato D.Lqs. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione n. periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, capitalizzazione previsto (attualmente periodo di trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa

trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31/12/2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014. L'ausiliare del giudice, pertanto, conformemente al quesito che gli era stato posto, ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente intestato alla società correntista, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, così come applicati dalla banca, sino al 31/12/13, mentre, a partire dall'1/1/2014, ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.

Nel contratto del 10/3/2004 e nel successivo contratto di affidamento del 19/9/07, inoltre, il tasso degli interessi passivi originariamente pattuiti a carico della correntista non superava il tasso soglia all'epoca previsto e, come rilevato dal CTU, alcun superamento del tasso soglia si è verificato in conseguenza delle variazioni intervenute nel corso del rapporto. Al riguardo, invero, si deve osservare che correttamente il consulente ha utilizzato ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia i criteri elaborati dalla Banca d'Italia per la sua determinazione e non ha quindi proceduto ad alcuna rettifica del saldo del conto sotto questo profilo.

L'ausiliario del giudice, infine, nella seconda ipotesi di conteggio predisposta, ha escluso gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di "diritti di segreteria" e "commissione disponibilità immediata fondi" e tale operato deve ritenersi pienamente conforme al quesito postogli, atteso che detti oneri non risultano previsti in alcuna clausola del contratto di apertura del conto corrente o del contratto di affidamento stipulati dalle parti.

Dall'elaborato peritale è dunque emerso che il saldo del conto corrente per cui è causa, ricalcolato alla data della chiusura del conto sulla base dei periodi documentati dagli estratti conto acquisiti agli atti e con esclusione degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo all'1/1/14 e

ad oneri non previsti nel contratto, deve essere determinato in \in 9.870,97 a credito della correntista.

In parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, pertanto, dovendosi ritenere infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, non avendo il CTU riscontrato l'esistenza di alcuna rimessa solutoria intervenuta sul conto prima del decennio anteriore all'introduzione del giudizio, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della detta somma di € 9.870,97, corrispondente agli addebiti illegittimamente operati sul conto corrente e definitivamente acquisiti, essendo il saldo di chiusura conteggiato dalla banca pari a 0, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, trattandosi di credito di valuta.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno, atteso che devono considerarsi carenti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la prova e l'allegazione di un danno causalmente riconducibile al comportamento della convenuta subito dalla correntista.

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti della , respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti, così provvede:
- 1) condanna la \blacksquare al pagamento in favore della \blacksquare della somma di \in 9.870,97 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
- 2) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in \in 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;

3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU come già liquidate.

Così deciso in Roma, il 22/12/21.

IL GIUDICE

(dott. Stefano Cardinali)